



LA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Lo scenario normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova una disciplina organica in un unico testo normativo, il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81.

Il succitato Decreto, dal 15 maggio 2008, data della sua entrata in vigore, recependo la normativa previgente, il D.lgs. n. 696/1994 e la Legge 03 Agosto 2007 n. 123, ha previsto in capo al datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori pubblici all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva o dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, una serie di obblighi da adempiere.

Tali obblighi, già contenuti nell'art. 3 della legge 123/2007 che ha novellato l'art. 7 comma 3 del D.lgs 626/94, sono oggi consacrati nell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il quale oltre ad esplicare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra il datore di lavoro e le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, prevede l'ulteriore obbligo del datore di lavoro, in caso di affidamento di contratti di appalto o contratti d'opera, di predisporre il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze).

Trattasi di un Documento dinamico, vista la sua suscettibilità ad integrazioni, da redigersi a cura delle Stazioni Appaltanti in cui vanno esplicate le misure che si intendono adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi scaturenti da "interferenze" e valutati i relativi costi non assoggettabili a ribasso in sede di gara.

Circa il temine "interferenza", L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è intervenuta stabilendo che si ha interferenza e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI ogni qualvolta c'è un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; in assenza di interferenze, precisa la stessa, è necessario indicare nella documentazione di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

E' importante a tal proposito precisare che i rischi che vengono valutati dalla stazione appaltante nel DUVRI non sono i rischi specifici propri legati all'attività dell'impresa appaltatrice bensì quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da più imprese appaltatrici, immessi nel luogo di lavoro del committente dall'impresa appaltatrice, esistenti sul luogo di lavoro del committente quindi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente.







L'Autorità ha, inoltre, individuato, sempre nella succitata determinazione n. 3 del 2008, le fattispecie in cui è escluso l'obbligo di redigere il DUVRI e stimare gli oneri della sicurezza:

- mera fornitura senza installazione
- servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante
- servizi di natura intellettuale
- contratti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs n. 494/1996, per i quali occorre redigere il PSC.

Salvo in queste ipotesi, dunque, vi è l'obbligo, a carico del datore di lavoro committente, sanzionato penalmente, di allegare a tutti i contratti d'opera e di appalto di lavori, servizi e forniture pena la nullità degli stessi, il DUVRI.

L'Ufficio Legale



